

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI DI
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI TREVISO SITI PRESSO IL
COMPLESSO DELLA SEDE PROVINCIALE DI SANT'ARTEMIO,
VIA CAL DI BREDÀ N. 116 - EDIFICIO N. 3.

TRA

- **PROVINCIA DI TREVISO** (Codice Fiscale 80008870265), con sede in Via Cal di Breda n. 116, Treviso, rappresentata dal Dirigente del Settore _____, nato a _____ il _____, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente ed ivi domiciliato per la carica, a ciò abilitato dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. _____ del _____ (di seguito denominata Provincia o Concedente)

E

- **FONDAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION MARCA TREVISO (FONDAZIONE DMO MARCA TREVISO)** (C.F. 03182890263) con sede legale in Piazza Borsa n. 4 a Treviso, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____ (di seguito

denominato anche Fondazione o Concessionario)

PREMESSO CHE

- Fondazione DMO Marca Treviso é una Fondazione di Partecipazione ed un organismo di diritto pubblico che svolge le funzioni di Destination Management Organization (DMO) della destinazione turistica trevigiana, perseguendo le finalità e svolgendo le attività previste dal proprio Statuto e dalla normativa regionale in materia di turismo.

In particolare, svolge attività di ideazione, progettazione, gestione operativa, economica e finanziaria di attività ed azioni afferenti il turismo, la cultura, il paesaggio e l'ambiente nel territorio Veneto ed in particolare della Marca Trevigiana.

La Provincia di Treviso, partecipante consultivo della Fondazione, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e delle attività di valorizzazione e promozione del territorio provinciale, riconosce l'interesse pubblico connesso allo svolgimento delle funzioni di Destination Management Organization della destinazione trevigiana da parte della Fondazione;

- la sede della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, presso la quale sono attualmente collocati gli uffici della Fondazione DMO Marca Treviso, risulta temporaneamente non utilizzabile, in relazione agli interventi di manutenzione e ristrutturazione previsti presso il complesso immobiliare di Piazza Borsa a Treviso;
- con nota acquisita al protocollo provinciale n. 46731 del 08.08.2026, Fondazione DMO Marca Treviso ha chiesto di poter utilizzare temporaneamente alcuni spazi presso la Sede della Provincia di Treviso al fine di garantire la continuità delle proprie attività, in attesa che venga resa disponibile una sede definitiva per la Fondazione ~~durante l'intera durata dei lavori di ristrutturazione della Camera di Commercio di Treviso Belluno, presso la quale sono attualmente collocati gli uffici della Fondazione.~~ In particolare, é stato chiesto spazio per il collocamento dell'organico della Fondazione, attualmente composto di 10 unità, per un periodo massimo di un anno;
- con Decreto del Presidente n. _____ del _____ é stato stabilito di concedere

in uso alla suddetta Fondazione l'uso dei locali indicati nelle allegate planimetrie, secondo lo schema del presente atto di concessione;

Tutto ciò premesso come parte essenziale ed integrante del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1.1 La Provincia concede in uso alla Fondazione DMO Marca Treviso i locali siti al piano terra ed al primo ed ultimo piano dell'edificio n. 3 del complesso Sant'Artemio (stanze 3.A.25, 3.B.1, 3.B.1.1 e 3.B.1.2,) per un totale di mq 83,54, come indicato nelle planimetrie allegate, compresi gli arredi di proprietà della Provincia in essi contenuti;

1.2 Fondazione DMO Marca Treviso si impegna a destinare i predetti spazi a sede legale e a sede operativa delle proprie attività statutarie, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto di concessione e, per quanto possibile, degli orari istituzionali della Provincia.

Gli uffici saranno utilizzati, indicativamente, da un totale di n. 10 unità facenti parte dell'organico della Fondazione, le cui

generalità saranno comunicate preventivamente alla Provincia;

1.3 Compreso nel corrispettivo stabilito al successivo punto 3.1, viene data la possibilità alla Fondazione di utilizzare, compatibilmente con le esigenze istituzionali della Provincia e previa prenotazione secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi interni del complesso Provinciale di Sant'Artemio" (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 25.07.2022), una sala riunioni per massimo 10 ore al mese per le sedute periodiche del CdA della Fondazione;

1.4 Oltre ai locali individuati al precedente punto 1.1, la Fondazione ha diritto ad accedere agli spazi comuni situati all'interno dell'edificio n. 3, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corridoi, foyer, servizi igienici, area bar e mensa aziendale. È fatto espresso divieto al personale della Fondazione di accedere o circolare negli altri edifici e locali di proprietà della Provincia di Treviso, destinati allo svolgimento delle proprie

attività istituzionali;

1.5 In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Provincia, nonché delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o nell'eventualità di altre manifestazioni/eventi istituzionali, potrà essere richiesta la temporanea disponibilità dei locali oggetto della presente concessione.

Fondazione DMO Marca Treviso, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, collaborerà al fine di consentire l'utilizzo dei locali nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate tra le Parti. Al termine delle attività, i locali saranno nuovamente messi nella piena disponibilità della Fondazione.

ART. 2 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

2.1 Le parti fissano la durata del presente atto di concessione in massimo 1 (uno) anno, a decorrere dal 05.10.2026.

La concessione ha carattere esclusivamente temporaneo e non attribuisce alla Fondazione alcun diritto alla disponibilità dei locali oltre il suddetto termine.

Alla scadenza, la concessione cesserà

automaticamente, senza necessità di disdetta.

L'eventuale rinnovo potrà essere disposto esclusivamente con apposito provvedimento espresso della Provincia, previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio e compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente.

2.2 La Fondazione può rinunciare anticipatamente alla concessione mediante comunicazione PEC con preavviso di 1 (uno) mese.

2.3 La Provincia si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, con provvedimento motivato, qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse o istituzionali, ragioni di sicurezza o altre esigenze connesse all'utilizzo dell'immobile, senza che la Fondazione possa avanzare pretese risarcitorie, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla legge.

In caso di revoca, la Fondazione dovrà rilasciare i locali entro il termine indicato nel provvedimento.

In tal caso, le Parti potranno concordare l'eventuale trasferimento della Fondazione presso altri locali ubicati all'interno del

complesso provinciale Sant'Artemio,
compatibilmente con la disponibilità degli
spazi e alle condizioni da definirsi con
apposito atto;

2.4 In caso di recesso anticipato della
Fondazione, l'importo dovuto sarà commisurato
al periodo di effettivo godimento dei locali,
con eventuale conguaglio delle somme già
versate;

2.5 La presente concessione si intenderà risolta
di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice
Civile, in caso di grave inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte della
Fondazione.

In particolare, costituiscono cause di
risoluzione:

- la destinazione dei locali ad usi diversi
da quelli previsti all'art. 1;
- il mancato rispetto anche di una sola delle
condizioni previste dal presente atto;
- il compimento di gravi abusi nell'utilizzo
dei locali e beni concessi.

La risoluzione avrà efficacia decorsi 30 (trenta)
giorni dalla ricezione, da parte della Fondazione,
della comunicazione scritta con cui la Provincia

contesta l'inadempimento e dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva.

ART. 3 - ONERI

3.1 Le Parti convengono che per la concessione d'uso dei locali di cui all'art. 1.1 la Fondazione corrisponderà alla Provincia di Treviso la somma di Euro 9.000,00 (novemila) comprensiva del ristoro forfettario delle spese di gestione (acqua, energia elettrica, riscaldamento-raffrescamento, smaltimento rifiuti e pulizia dei locali) nonché gli ulteriori costi di gestione dei servizi comuni imputabili ai locali concessi, secondo quanto stabilito dalla Provincia.

Tale somma andrà corrisposta in due rate anticipate, rispettivamente nei mesi di ottobre 2026 e marzo 2027 mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Provinciale;

3.2 Fondazione DMO Marca Treviso si impegna a dotarsi, a propria cura e spese, di un autonomo servizio di telefonia e connettività alla rete Internet, inclusa la fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei relativi apparati (router, switch, ecc.), che resteranno di sua esclusiva proprietà;

Resta inteso che la Provincia non fornirà alcun supporto tecnico-informatico in merito, dovendo la Fondazione provvedervi in piena autonomia, con mezzi propri o tramite terzi incaricati, secondo modalità analoghe a quelle già adottate per altri soggetti ospitati presso gli edifici del Sant'Artemio.

ART. 4 - OBBLIGHI DI CUSTODIA E COPERTURA ASSICURATIVA

4.1 Con la firma del presente atto, Fondazione DMO Marca Treviso si impegna a conservare e custodire i locali affidati in concessione e i beni ivi contenuti con diligenza e a restituirli in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di danneggiamento o distruzione dei beni, anche se causati da terzi, la Fondazione si impegna a corrispondere le spese di riparazione o di riacquisto degli stessi;

4.2 È fatto divieto alla Fondazione:

- di subconcedere l'uso degli spazi e delle attrezzature oggetto del presente atto di concessione a terzi anche solo parzialmente o a titolo gratuito;
- di destinare ad uso diverso gli spazi e i

locali oggetto di concessione che dovranno essere impiegati solo per le finalità proprie della Fondazione stessa;

- di eseguire interventi, modifiche o alterazioni ai locali concessi in uso, agli impianti, agli arredi e alle dotazioni presenti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Provincia. Restano in ogni caso vietati interventi che possano compromettere la sicurezza, il decoro, la funzionalità o l'integrità degli immobili e degli impianti;

Le Parti convengono che la violazione dei suddetti divieti costituisca inadempimento grave e che comporti la risoluzione di diritto dell'atto di concessione;

4.3 La Provincia può in ogni tempo verificare lo stato di conservazione e manutenzione degli spazi e dei locali concessi, nonché proporre alla Fondazione gli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare degli stessi;

4.4 Fondazione DMO Marca Treviso si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e a tenere

indenne e manlevare la Provincia da eventuali pretese risarcitorie di terzi derivanti da fatti imputabili alla Fondazione, al suo personale, ai suoi collaboratori, incaricati o ai soggetti dalla stessa ammessi all'utilizzo dei locali, fatti salvi i casi di responsabilità direttamente imputabili alla Provincia;

- 4.5 La Provincia potrà consegnare alla Fondazione eventuali chiavi, badge o altri dispositivi necessari per l'accesso ai locali oggetto della presente concessione. La Fondazione si impegna a custodire con la massima diligenza tali dispositivi, vietandone la duplicazione, la cessione o l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

Per consentire lo svolgimento del servizio di pulizia programmato dalla Provincia, i locali in concessione dovranno essere accessibili durante gli orari ordinari di apertura del complesso provinciale, salvo motivate esigenze temporanee preventivamente comunicate.

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, la Fondazione dovrà restituire tempestivamente tutti i

dispositivi di accesso ricevuti.

ART. 5 MANUTENZIONI

La manutenzione dei locali e degli impianti resta a carico della Provincia, salvo i danni imputabili alla Fondazione. La Fondazione è tenuta a segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali guasti, anomalie o necessità di intervento e non può eseguire autonomamente interventi sugli impianti e nei locali in generale.

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Fondazione DMO Marca Treviso si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale sono stati concessi in uso i locali, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni, infortuni, incendi e quant'altro.

Relativamente ai locali oggetto di concessione, Fondazione DMO Marca Treviso prenderà visione del piano di emergenza della Provincia e seguirà le indicazioni in esso contenute.

ART. 7 SPESE DI CONCESSIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di registro e di bollo relative alla presente concessione sono a carico del

Concessionario.

ART. 8 RINVIO

Qualunque modifica alla presente concessione non può aver luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

Per quanto non contemplato nella presente concessione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI - I dati contenuti nel presente atto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, saranno trattati dalla Provincia di Treviso, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

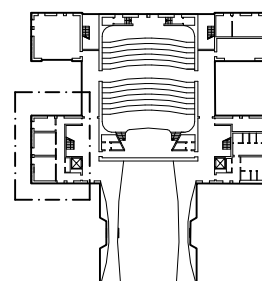
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Treviso:

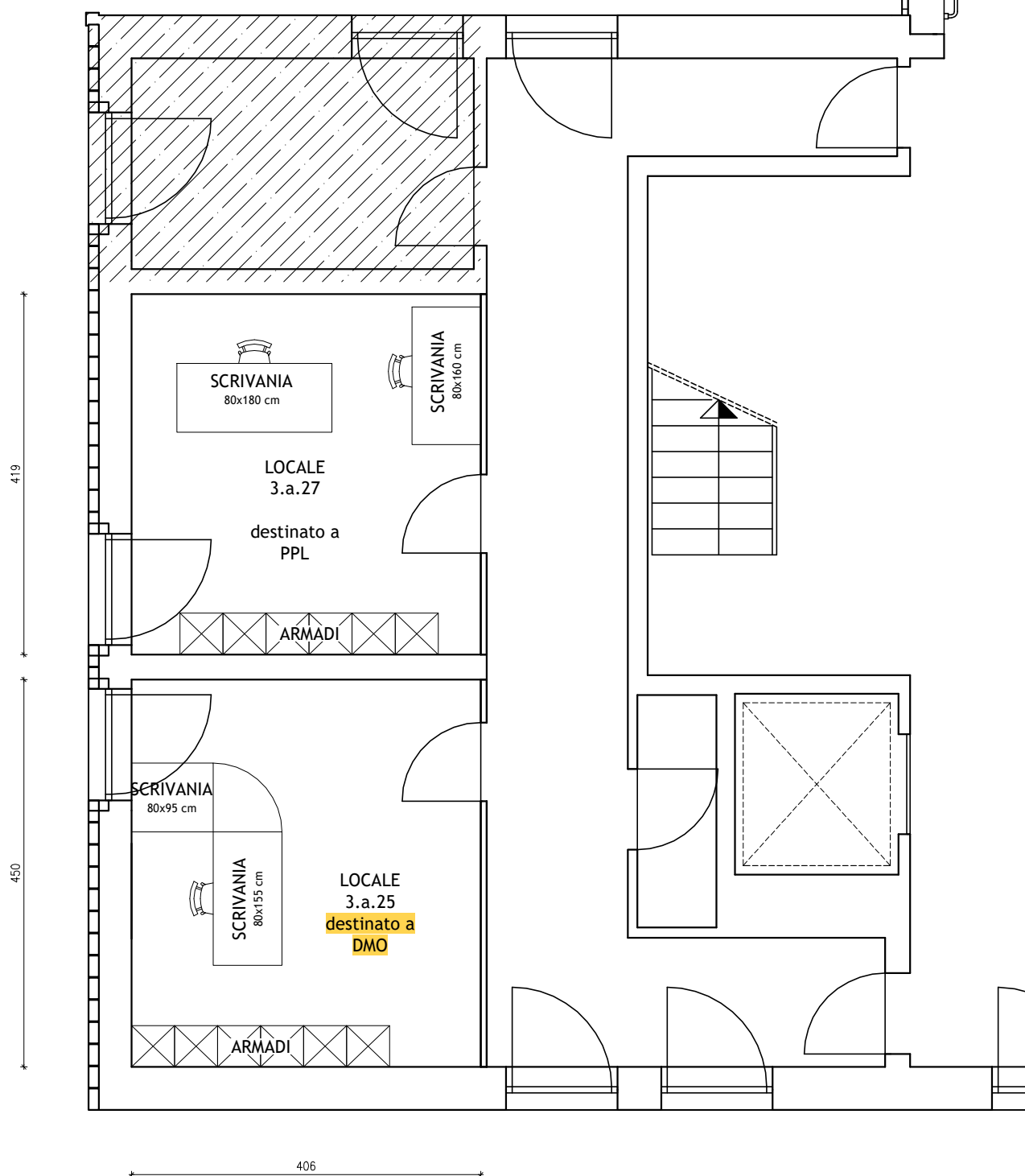
Il Dirigente _____

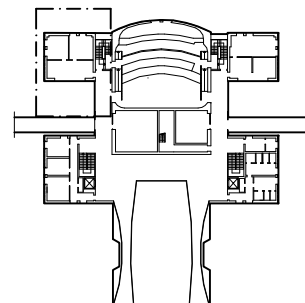
Per la Fondazione DMO Marca Treviso:

Il Presidente _____



EDIFICIO 3 - PIANTA PIANO TERRA





EDIFICIO 3 - PIANTA PIANO PRIMO

